

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

*Provincia di Forlì – Cesena*



## **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE IN USO A TERZI DI BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE**

**Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 19.06.2000**

## ***Art. 1***

### ***Finalità del Regolamento***

Il Comune di Sogliano al Rubicone definisce, con questo regolamento, i criteri di utilizzo e le modalità di concessione in uso a terzi qualificati secondo l'art. 3, di proprie bacheche per comunicazioni, che abbiano caratteristiche e finalità compatibili con le finalità istituzionali del Comune, alle quali i soggetti medesimi intendono dare pubblicità.

## ***Art. 2***

### ***Individuazione degli adempimenti***

Agli effetti del presente regolamento gli impianti da utilizzare per l'effettuazione della pubblicità sono individuati esclusivamente nelle bacheche di seguito indicate con riferimento ai luoghi di rispettiva ubicazione:

- a) bacheca n° 1 sita sulle pareti del percorso pedonale di collegamento fra Piazza Della Repubblica e Via Piave;
- b) bacheca n° 2 sita sulle pareti del percorso pedonale di collegamento fra Piazza Della Repubblica e Via Piave;
- c) bacheca n° 3 sita sulle pareti del percorso pedonale di collegamento fra Piazza Della Repubblica e Via Piave;
- d) bacheca n° 4 sita sulle pareti del percorso pedonale di collegamento fra Piazza Della Repubblica e Via Piave;
- e) bacheca n° 5 sita sulle pareti del percorso pedonale di collegamento fra Piazza Della Repubblica e Via Piave;
- f) bacheca n° 6 sita sulle pareti del percorso pedonale di collegamento fra Piazza Della Repubblica e Via Piave;

## ***Art. 3***

### ***Soggetti ammessi***

Le bacheche possono essere concesse in uso per affissioni in uso a.

1. Partiti politici;
2. Associazioni di volontariato, sportive, culturali e altre associazioni ed organismi senza scopo di lucro;
3. Sindacati e associazioni di categoria.

Nel periodo che precede di 30 giorni le elezioni politiche, amministrative e referendarie è fatto divieto di utilizzare le bacheche per la propaganda elettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia.

## ***Art. 4***

### ***Modalità per la richiesta della concessione in uso delle Bacheche***

I soggetti di cui all'art. 3 interessati ad ottenere la concessione in uso delle bacheche, dovranno far pervenire al Responsabile del Settore Affari Generali, esclusivamente mediante consegna diretta all'addetto dell'Ufficio Protocollo, apposita richiesta di concessione scritta.

Ogni richiesta dovrà contenere le generalità e il recapito del richiedente, con relativo Codice Fiscale e/o Partita IVA nonché illustrare le finalità per le quali si chiede l'uso delle bacheche.

Tale richiesta dovrà pervenire entro il 30 Novembre precedente il biennio per il quale si richiede la concessione.

L'Ufficio deciderà in merito alla concessione entro 30 giorni dalla richiesta.

Su caso di diniego, nella risposta verranno indicate le ragioni.

La concessione in uso è subordinata al pagamento del canone annuale fissato in £. 30.000 da versare entro il 31 Dicembre precedente a ciascun anno di concessione, e dal relativo deposito cauzionale di £. 30.000, valido per l'intero periodo di durata della concessione.

La concessione ha una durata biennale.

Se le richieste sono superiori alle disponibilità di bacheche le concessioni verranno accordate secondo l'ordine temporale e numerico di presentazione all'Ufficio Protocollo delle richieste medesime.

### ***Art. 5***

#### ***Obblighi del concessionario***

Il concessionario ricevendo l'atto di concessione:

- a) si impegna ad evitare danni di qualsiasi natura alle bacheche di proprietà del Comune;
- b) si obbliga a risarcire ogni danno si dovesse verificare alle bacheche in conseguenza al loro utilizzo ed a curarne la ordinaria manutenzione, per mantenerne il decoro;
- c) solleva il Comune da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o a cose in seguito all'utilizzo delle bacheche;
- d) solleva il Comune da ogni responsabilità per il contenuto del materiale affisso.

L'accettazione della concessione sottintende anche l'accettazione incondizionata di tutte le norme che la regolano.

### ***Art. 6***

#### ***Revoca della concessione***

E' in facoltà del Responsabile del Settore Affari Generali revocare o sospendere la concessione in uso delle bacheche, per il sopraggiungere di cause di forza maggiore, o nei casi di violazione dei doveri derivanti dalla concessione stessa, senza che il titolare della stessa possa pretendere alcun risarcimento, a qualunque titolo.

### ***Art. 7***

#### ***Disposizioni finali e transitorie***

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il termine per presentare la richiesta di concessione è fissato al 30 Agosto 2000 e la concessione potrà avere una durata di 27 mesi che decorreranno dal 01.10.2000 fino al 31.12.2002 con pagamento del canone rapportato ai mesi di effettiva concessione e avranno precedenza le domande già pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e comunque non anteriori al 01 Gennaio 1997.